Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 291

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 22 novembre 1967** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. **1053.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 18. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di « organizzazione aziendale ». Nello stesso corso di laurea l'insegnamento di « economia e finanza delle imprese di assicurazione » è soppresso.

Art. 20. — All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di economia e commercio sono aggiunti quelli di:

« Istituto di diritto del lavoro »;
« Istituto di geografia economica ».

Nello stesso elenco gli istituti di matematica per la ricerca operativa, che è diretto dal professore ufficiale dell'insegnamento di matematica generale e « istituto di finanza » mutano denominazione in quelli di « istituto di matematica per la ricerca operativa » e « istituto di scienze finanziarie ».

Art. 32. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

anestesiologia;
audiologia;
chemioterapia;
gerontologia e geriatria;
immunologia;
neuro-chirurgia;
patologia ostetrica e ginecologica;
tecnica e diagnostica istopatologica;
virologia.

Art. 37. — All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

« istituto di istologia ed embriologia generale ».

Art. 44, relativo agli istituti annessi alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è modificato nel senso che l'istituto di antropologia è soppresso ed in sua sostituzione è istituito l'istituto di genetica.

Art. 74. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in architettura è aggiunto quello di: « sociologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 146. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. **1054**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 68. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

27) chemioterapia;
28) tossicologia.

Art. 76. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) è aggiunto quello di:

30) chimica analitica clinica.

Nel predetto corso di laurea — per l'indirizzo organico-biologico ed inorganico-chimico-fisico — l'insegnamento complementare di « chimica statistica » è soppresso ed al suo posto viene istituito quello di « termodinamica statistica ».

Nello stesso corso di laurea in chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di:

27) spettroscopia molecolare;
28) chimica dei composti di coordinazione.

Art. 77, relativo al corso di laurea in chimica è aggiunto il seguente comma:

« L'insegnamento biennale di esercitazioni di chimica fisica è distinto per i due indirizzi ».

Art. 78, relativo alle norme sulla propedeuticità ed esami del corso di laurea in chimica, è aggiunto il seguente comma:

« L'esame di chimica analitica clinica deve essere preceduto dagli esami di esercitazioni di analisi chimica qualitativa, esercitazioni di analisi chimica quantitativa, esercitazioni di chimica organica e di analisi organica ».

Art. 79, relativo al corso di laurea in fisica, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Per i corsi degli indirizzi generale e applicativo che implicano frequenza di laboratorio e cioè esperimentazione fisica (biennale) e laboratorio di fisica (biennale), si richiedono invece due esami annuali l'uno propedeutico all'altro ».

Art. 85. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto quello di:

21) biologia molecolare.

Art. 270, relativo alla scuola di perfezionamento in fisica, il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli insegnamenti saranno scelti nel seguente piano dal consiglio dei professori della scuola:

1) complementi di fisica teorica;
2) fisica nucleare teorica;
3) fisica dei campi;
4) metodi di matematica applicata;
5) elettronica superiore;
6) tecniche sperimentali di fisica nucleare;
7) macchine acceleratrici;
8) fisica dei gas ionizzati;
9) magneto-idrodinamica ed elettrodinamica cosmica;
10) fisica degli stati condensati;
11) teoria delle interazioni fondamentali;
12) elettrodinamica quantistica;
13) teorie relativistiche;
14) strutture dei nuclei;
15) fisica di alta energia;
16) tecniche di rivelazione di particelle;
17) elettronica quantistica;
18) teoria dell'informazione;
19) fisica cosmica;
20) astrofisica superiore;
21) fisica solare superiore;
22) corsi monografici.

Il terz'ultimo comma è abrogato e sostituto dal seguente:

« I corsi monografici, in numero non superiore a 4, saranno stabiliti all'inizio di ciascun anno dal consiglio dei professori della scuola nell'indirizzo della scuola e affidati ad esperti italiani e stranieri ».

Art. 272. — Il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« La commissione per l'esame di diploma è formata da 4 membri (tra i quali il relatore) scelti dal direttore possibilmente tra gli insegnanti della scuola stessa e da un correlatore nominato da un consiglio dei professori nella persona di un competente nel soggetto particolare della dissertazione, che può anche non far parte della Università di Firenze ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 147. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1967, n. **1055.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 80. — Relativo agli istituti scientifici della facoltà di Medicina e chirurgia è modificato come segue:

Gli istituti di « semeiotica chirurgica » e di « semeiotica medica » sono soppressi e al loro posto sono istituiti gli istituti di « seconda clinica chirurgica » e di « seconda patologia speciale medica ».

Gli istituti di « farmacologia », di « clinica ortopedica », di « urologia », di « igiene » mutano rispettivamente denominazione in:

istituto di Farmacologia medica;

istituto di Clinica urologica;

istituto di Clinica ortopedica e traumatologica;

istituto di Igiene, nel quale funziona anche un servizio antirabbico.

L'ultimo comma è soppresso.

Art. 528. — Relativo alla scuola di neuropsichiatria infantile è modificato nel senso che il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente: « La direzione della scuola è affidata al titolare della cattedra di neuropsichiatria infantile ».

Il direttore della Scuola, su conforme parere del consiglio della facoltà, può proporre che un insegnante della scuola assuma le funzioni di vice-direttore, con lo incarico di coadiuvarlo e di sostituirlo; alla relativa nomina provvede il rettore ».

Art. 602. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« La scuola speciale per terapisti della riabilitazione ha sede presso la clinica delle malattie nervose e mentali. Essa ha lo scopo di dare una preparazione completa, teorica e pratica, agli allievi, istruendoli sui problemi della riabilitazione dei minorati fisici e psichici con particolare riguardo ai minorati per lesioni organiche del sistema nervoso e di quelli affetti da disturbi organici del linguaggio, suscettibili di recupero funzionale e sociale mediante terapie fisiche, chinesiterapiche, occupazionali e del linguaggio ».

Art. 603. — Relativo alla suddetta scuola è modificato nel senso che l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni ed ai tirocini ».

Art. 604. — Relativo alla suddetta scuola è modificato nel senso che per l'ammissione alla scuola l'età di 17 anni può essere compiuta entro l'anno solare.

Art. 606. — Relativo alla suddetta scuola è abrogato e sostituito dal seguente:

« Direttore della scuola è di diritto il titolare della cattedra della clinica delle malattie nervose e mentali dell'università. Il direttore può farsi coadiuvare da un vice direttore nominato dal rettore su sua proposta ».

Gli articoli 607, 608, 609, 610, 611 e 612 della suddetta scuola sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della successiva numerazione.

Art. 607. — Le materie di insegnamento del I anno sono:

1) nozioni generali di anatomia, fisiologia;
2) anatomia del sistema nervoso;
3) fisiologia del sistema nervoso;
4) anatomia e fisiologia dell'apparato motore;
5) igiene e medicina sociale;
6) nozioni fondamentali di psichiatria;
7) psicologia e psicopatologia del minorato;
8) chinesiologia e diagnostica dei disturbi del movimento;
9) metodologia di fisioterapia;
10) metodologia di terapia occupazionale;
11) clinica della riabilitazione.

Le materie di insegnamento del II anno sono:
1) nozioni generali di patologia;
2) fisiologia del sistema nervoso;
3) patologia e clinica del sistema nervoso;
4) patologia e clinica dell'apparato motore;
5) anatomia, fisiologia, patologia degli organi della parola e dell'udito;
6) neuropsichiatria infantile;
7) paralisi cerebrali infantili;
8) riabilitazione geriatrica;
9) nozioni di reumatologia;
10) elettroterapia ed altre terapie fisiche;
11) chinesiologia e diagnostica dei disturbi del movimento;
12) metodologia di fisioterapia;
13) metodologia di terapia occupazionale;
14) metodologia di terapia del linguaggio;
15) servizio sociale e relazioni umane;
16) clinica della riabilitazione.

Nel secondo anno viene dato particolare risalto alle dimostrazioni pratiche per tutte le materie di insegnamento. I corsi regolari saranno integrati da conferenze su argomenti specifici, proiezioni, visite ad altri Istituti.

Art. 608. — Per essere ammessi al secondo anno occorre aver superato gli esami di cui ai numeri 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10 dell'articolo precedente ed aver completato la prima parte del tirocinio. Per essere ammessi al terzo anno gli allievi dovranno aver superato tutti gli esami del primo anno e gli esami di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 16 del secondo anno ed aver completato la seconda parte del tirocinio.

Art. 609. — Per poter essere ammessi alla discussione della tesi di diploma gli allievi dovranno presentare all'università una dichiarazione del direttore della scuola attestante la frequenza al tirocinio del terzo anno.

L'esame per il conseguimento del diploma di terapista della riabilitazione consiste nella discussione di una tesi scritta su un tema preventivamente assegnato dal direttore della scuola.

L'esame di diploma dovrà essere superato non oltre 6 anni dalla data di immatricolazione.

Norme transitorie

Alla data dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni gli studenti dei precedenti corsi per terapisti della riabilitazione, tenuti presso la clinica delle malattie nervose e mentali dell'Università di Roma, possono chiedere l'abbreviazione degli studi in base agli esami sostenuti, ed essere ammessi a giudizio del consiglio dei professori al secondo o terzo anno della scuola speciale per terapisti della riabilitazione o alla discussione della tesi di diploma.

Gli ex iscritti ai corsi per terapisti della riabilitazione, tenuti presso la clinica delle malattie nervose e mentali dell'Università di Roma, che abbiano sostenuto tutti gli esami e la tesi finale di diploma presso di essa, potranno ottenere il corrispondente diploma della scuola speciale per terapisti della riabilitazione previo colloquio integrativo.

Gli articoli 610, 611, 612, 614, 615, 616, 617, 620, 622, relativi alla scuola speciale di servizio sociale ad indirizzo sanitario psicologico sono modificati nel modo seguente:

Art. 610. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« Presso l'istituto di psicologia della facoltà di medicina e chirurgia è istituita la « scuola speciale di servizio sociale », ai sensi dell'art. 20, terzo comma, lettera *a*) del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

La scuola si propone di preparare all'esercizio professionale del servizio sociale, mediante l'insegnamento teorico di discipline di base e professionali, integrato da esercitazioni e tirocini professionali, come stabilito dall'art. 620.

La scuola conferisce il diploma di « assistente sociale ».

Art. 611. — Il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« I docenti, il direttore delle esercitazioni e dei tirocini professionali ed i monitori sono proposti annualmente dal direttore della scuola, su parere conforme del consiglio della scuola stessa e, relativamente ai docenti di quegli insegnamenti che rientrano nelle competenze della facoltà di medicina e chirurgia, su parere anche di quest'ultima. Alla nomina provvede il rettore dell'Università di Roma ».

Art. 612. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« Possono essere ammessi alla scuola coloro che siano in possesso di un titolo di studi medi superiori valido per l'immatricolazione ai corsi universitari di laurea.

Le iscrizioni al primo anno, il numero massimo delle quali potrà essere stabilito dal consiglio della scuola, sono subordinate in ogni caso al superamento di prove di valutazione personale ».

Art. 614. — Il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Per i problemi di carattere tecnico riguardanti la formazione professionale degli assistenti sociali, partecipano alle adunanze del consiglio della scuola anche i monitori ».

Art. 615. — I numeri 2) e 7) sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

2) esprimere il proprio parere sulle proposte del direttore della scuola relativamente alla nomina dei docenti, del direttore delle esercitazioni e tirocini professionali, e dei monitori;

7) proporre al rettore la nomina dei professori dell'Università di Roma di cui al punto *c*) dell'art. 616.

Art. 616. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« Per i problemi di carattere amministrativo, il direttore della scuola è assistito da un apposito comitato, composto:

a) dallo stesso direttore della scuola, che lo presiede;

b) dal vice-direttore della scuola che presiede il comitato in caso di assenza o impedimento del direttore;

c) da altri professori dell'Università di Roma (di ruolo, fuori ruolo, incaricati, liberi docenti) di discipline che rientrino nell'ordinamento degli studi della scuola, eventualmente docenti della scuola stessa; il loro numero non potrà essere inferiore al numero complessivo dei membri di cui al punto *e*) del presente articolo;

d) dal direttore delle esercitazioni e dei tirocini professionali, che assolve anche funzioni di segretario del comitato;

e) da rappresentanti degli enti o privati che concorrano alle spese di funzionamento della scuola con contributi annui individuali; a tal uopo, ciascun ente o privato che concorra con un contributo annuo indivi-

duale non inferiore a L. 3.000.000 potrà designare un rappresentante per ogni 3.000.000 di lire, mentre gli enti o privati che concorrano con minor contributo annuo, purchè non inferiore a L. 500.000, hanno diritto di designare collegialmente propri rappresentanti in ragione di un membro per ogni sei contribuenti.

Art. 617. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« Spetta al comitato amministrativo della scuola, di cui all'articolo precedente:

1) proporre al rettore l'ammontare delle tasse, soprattasse e contributi generali e speciali dovuti dagli allievi;

2) determinare i compensi da corrispondere ai docenti, al direttore delle esercitazioni e dei tirocini professionali, ai monitori e a tutti coloro che prestano la loro opera nella scuola, salvo che i compensi stessi non siano fissati da disposizioni legislative;

3) autorizzare ogni altra spesa occorrente al funzionamento della scuola;

4) approvare il bilancio interno della scuola.

Detto comitato può autorizzare il proprio presidente a provvedere direttamente, in casi determinati ed entro determinati limiti, a spese non ricorrenti.

Il direttore della scuola dà esecuzione alle deliberazioni del comitato, conformi al bilancio interno ed alle norme amministrative contenute nella legislazione universitaria.

Art. 620. — Gli insegnamenti di base del gruppo *A* di psicologia (generale, differenziale, clinica, dell'età evolutiva, sociale, applicata) (triennale); di elementi di sociologia e antropologia culturale (biennale); di elementi di diritto pubblico e privato (biennale) e di elementi di economia politica e storia politico-economico-sociale (triennale) sono abrogati e sostituiti rispettivamente da quelli di:

psicologia (triennale);
sociologia e antropologia culturale (biennale);
diritto pubblico e privato (biennale);
economia politica e politica economico-sociale (triennale).

L'insegnamento professionale del gruppo *B* di servizio sociale di gruppo e di comunità (biennale) è abrogato e sostituito dai due seguenti:

Servizio sociale di gruppo (biennale);
Servizio sociale di comunità (biennale).

Art. 622. — Il comma *b*) è abrogato e sostituito dal seguente:

b) i settori nei quali verranno svolti i tirocini professionali nel corso dell'anno accademico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1967

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 149. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1967, n. 1056.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 384 e 385, relativi all'ordinamento della scuola di specializzazione in urologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 384. — Gli insegnamenti prescritti per il diploma di specializzazione in urologia sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia descrittiva e topografica dell'apparato uro-genitale;
2) fisiologia dell'apparato urogenitale;
3) patologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
4) le nefropatie mediche;
5) semeiotica dell'apparato urogenitale (funzionale e di laboratorio);
6) tecniche strumentali e semeiologia endoscopica;
7) batteriologia in urologia;
8) farmacoterapia delle affezioni urogenitali.

2° *Anno*:

1) patologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
2) clinica urologica;
3) patologia genitale femminile di interesse urologico;
4) nefrologia chirurgica;
5) anatomia ed istologia patologica dell'apparato urogenitale;
6) semeiotica dell'apparato urogenitale (funzionale e di laboratorio);
7) tecniche strumentali e semeiologia endoscopica;
8) anatomia chirurgica dell'apparato urogenitale;
9) radiologia dell'apparato urinario e genitale;
10) le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia;

11) l'anestesiologia ed il trattamento pre e post-operatorio del malato urologico.

3° *Anno*:

1) clinica urologica;
2) patologia e clinica urologica infantile;
3) radiologia dell'apparato urinario e genitale;
4) tecniche operatorie sull'apparato urinario e genitale;
5) urologia ginecologica.

Art. 385. — Gli esami di profitto si sostengono nei seguenti gruppi:

1° *Anno*:

1) anatomica e fisiologia dell'apparato urogenitale;
2) le nefropatie mediche;
3) batteriologia in urologia e farmacoterapia delle affezioni urogenitali.

2° *Anno*:

1) patologia dell'apparato urinario e genitale maschile; anatomia ed istologia patologica;
2) semeiotica urologica (funzionale e di laboratorio) e tecnica strumentale e semeiologia endoscopica;
3) patologia genitale femminile di interesse urologico; le affezioni cutanee e veneree nei riguardi della urologia;
4) anatomia chirurgica dell'apparato urogenitale; anestesia e trattamento pre e post operatorio del malato urologico;
5) nefrologia chirurgica.

3° *Anno*:

1) clinica urologica;
2) radiologia dell'apparato urinario e genitale;
3) interventi e procedimenti operatori sull'apparato urogenitale;
4) patologia e clinica urologica infantile;
5) urologia ginecologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 154. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1967.

Assegnazione di un membro alla 5ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 29 marzo 1966, n. 8750, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1966, registro n. 8, foglio n. 158, con il quale si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 29 marzo 1966-28 marzo 1968, nonchè alla attribuzione delle competenze ed all'assegnazione dei singoli membri alle sei sezioni del suddetto consesso;

Visto il proprio decreto 23 dicembre 1966, con il quale l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Giuseppe Zanon è stato assegnato alla 6ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista la lettera 8 agosto 1967, n. 2362, con la quale la presidenza di detto Consiglio superiore propone che il suddetto ispettore generale del Genio civile Zanon dott. ing. Giuseppe sia assegnato alla 5ª anzichè alla 6ª sezione del Consiglio stesso;

Ritenuto pertanto che occorre provvedere in merito;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto l'ispettore generale del genio civile Zanon dott. ing. Giuseppe cessando dal far parte della 6ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici è assegnato alla 5ª sezione del Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1967

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1967
Registro n. 24 *Lavori pubblici, foglio n.* 74

(11696)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1967.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Bronchiofil » della ditta Laboratorio Bertazzoni di Legnano (Milano). (Decreto di revoca n. 4075/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti con i quali sono state registrate in data 20 giugno 1952 al n. 6639 la specialità medicinale denominata « Bronchiofil » sciroppo flacone da 200 cc.; in data 20 ottobre 1955 al n. 6639/*A* la categoria fiale 12 da 1 cc.; in data 20 ottobre 1955 al n. 6639/*B* la categoria fiale 12 da 2 cc.; in data 10 dicembre 1955 al n. 6639/*C* la categoria 30 compresse; in data 4 febbraio 1956 al n. 6639/*D* la categoria fiale 12 da 3 cc.; a nome della ditta Laboratorio Bertazzoni di Legnano (Milano), prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Considerato che, da un controllo effettuato, ai fini della vigilanza sulla produzione dei medicinali, su campioni prelevati dal commercio, nelle 5 forme farmaceutiche sopraindicate, l'esito è stato sfavorevole, in quanto su tutti i campioni sono stati ottenuti i seguenti dati analitici:

preparazione sciroppo: fosforo trovato mg. 0,030 (fosforo calcolato dalla composizione dichiarata mg. 7.265);

preparazione fiale 1 cc.: fosforo trovato mg. 2.99 (fosforo calcolato dalla composizione dichiarata mg. 1.08);

preparazione fiale 2 cc.: fosforo trovato mg. 5.97 (fosforo calcolato dalla composizione dichiarata mg. 2.16);

preparazione fiale 3 cc.: fosforo trovato mg. 5.25 (fosforo calcolato dalla composizione dichiarata mg. 3.25);

preparazione compresse: fosforo trovato mg. 6.29 (fosforo calcolato dalla composizione dichiarata mg. 2.99).

E' stato rilevato, inoltre, che le quantità di glicerofosfati, di arseniati e di joduri dichiarate sono risultate minime e non paragonabili alle dosi terapeutiche normalmente usate.

Infine, le quantità di creosoto o di creosolo dichiarate nelle diverse categorie sono risultate anch'esse molto piccole e di gran lunga inferiori alle dosi di normale impiego nelle indicazioni proposte.

Ricorre, pertanto, l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto l'esito del controllo ha accertato che le diverse composizioni non corrispondono al dichiarato.

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale « Bronchiofil » sciroppo - flacone da 200 cc. registrata al n. 6639 con decreto in data 20 giugno 1952, e delle categorie fiale 12 da 1 cc.; 12 da 2 cc., compresse 30 e 12 fiale da 3 cc. registrate rispettivamente, ai numeri 6639/*A*, 6639/*B*, 6639/*C* e 6639/*D* con decreti in data 20 ottobre 1955, 10 dicembre 1955 e 4 febbraio 1956, a nome della ditta Laboratorio Bertazzoni, con sede in Legnano (Milano), corso Sempione, 60-62.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e il medico provinciale di Milano è incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(11568)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1967.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Aderin », della ditta Heumann di Milano. (Decreto di revoca n. 4100/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 9 gennaio 1958, con il quale è stata registrata al n. 13.349 la specialità medicinale denominata « Aderin » (confetti 100), a nome della ditta Heumann - Laboratori farmaceutici, con sede in Milano, via Principe Eugenio n. 48, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un controllo, effettuato su campioni prelevati dal commercio, il predetto ha avuto esito non favorevole, in quanto sono stati ottenuti al controllo i seguenti dati analitici:

solfati totali: trovato g. 0,014;

solfati totali calcolati dalla composizione dichiarata: g. 0,017 (— 17 %);

alogeni: presenti in tracce;

ferro: presente in tracce.

Ricorre, pertanto, l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, perchè la specialità è risultata non corrispondente al dichiarato;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Aderin » (confetti 100), registrata al n. 13.349 con decreto in data 9 gennaio 1958, a nome della ditta Heumann - Laboratori farmaceutici, con sede in Milano, via Principe Eugenio, 48.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(11594)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1967.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Arsyosanol », della ditta Italia - specialità medicinali di Milano. (Decreto di revoca n. 4103/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 30 novembre 1960, con i quali la specialità medicinale « Arsyosanol », è stata registrata nelle seguenti forme farmaceutiche ai sottoindicati numeri:

flacone da gr. 180, sciroppo al n. 18.451;

10 fiale da 2 cc. di 1° grado al n. 18.451/*A*;

10 fiale da 2 cc. di 2° grado al n. 18.451/A1;

a nome della ditta Italia - specialità medicinali, con sede in Milano, via Rabolini, 9, autorizzata a farla produrre presso l'officina farmaceutica della ditta Istituto bioterapico Valentini, sita in Milano, via Elba n. 12;

Visto il comunicato in data 20 giugno 1962, con il quale la ditta Italia specialità medicinali, è stata autorizzata a modificare la confezione della specialità medicinale denominata « Arsyosanol » soluzione da gr. 180 a gr. 200;

Visto il decreto in data 4 luglio 1963, con il quale è stata autorizzata la produzione della specialità medicinale, nelle suindicate forme di preparazione, presso la officina farmaceutica della ditta Laboratorio chimico lombardo, con sede in Milano, largo O. Murani, 5;

Considerato che, da un controllo effettuato su campioni delle tre preparazioni prelevati dal commercio, lo esito è stato sfavorevole, in quanto non corrispondente al dichiarato, per i sottoindicati rilievi:

1) *fiale* 1° *grado*, per una fiala:

Ioduri, espressi come ioduro di sodio - trovato ctg. 0,79; ioduro di sodio dichiarato - ctg. 1:

è risultato assente lo iodio non combinato.

2) *fiale 2° grado*, per una fiala:

Ioduri, espressi come ioduro di sodio - trovato ctg. 1,87; ioduro di sodio - dichiarato ctg. 2:

è risultato assente lo iodio non combinato.

3) *Sciroppo*:

Iodio ione, trovato gr. 0,051;

Iodio, dichiarato gr. 0,05;

E' risultato assente lo iodio non combinato;

Sono risultati presenti ioduri non combinati;

Rilevata la presenza di muffa;

Ricorre, pertanto, l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Arsyosanol » sciroppo flacone da gr. 180, registrata con decreto in data 30 novembre 1960 al numero 18.451, modificata nella confezione da gr. 180 a gr. 200 con autorizzazione ministeriale in data 20 giugno 1962, nonchè la categoria fiale 2 cc. di 1° grado e la serie di categoria fiale 2 cc. di 2° grado registrate con decreto 30 novembre 1960, rispettivamente ai numeri 18.451/*A* e 18.451/*A*-1, a nome della ditta Italia - specialità medicinali, con sede in Milano, via Rabolini, 9.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(11596)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1967.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Eberthina », della ditta Istituto farmacobiologico Giustini di Milano. (Decreto di revoca n. 4099/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 5 marzo 1962, con il quale è stata registrata al n. 19505/*A* la categoria capsule (20) della specialità medicinale denominata « Eberthina », a nome della ditta Istituto farmacobiologico Giustini, con sede in Milano, via Vittorio Veneto, 22 prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa, sita in Orago (Varese), via Varesina, 22;

Considerato che da un controllo, effettuato su campioni prelevati dal commercio, l'esito è stato non favorevole, in quanto è stato trovato cloramfenicolo palmitato g. 0,251 (dichiarato cloramfenicolo gr. 0,250); corrispondendo gr. 0,251 di caf palmitato a gr. 0,144 di caf, risultando quindi una deficienza del 42,4 %;

Inoltre, sono state riscontrate alcune discordanze fra la composizione dichiarata sull'etichetta del campione esaminato e quella risultante dagli atti e cioè:

1) il caf risulta dichiarato in domanda pari a grammi 0,300 mentre sulle etichette è stato indicato in grammi 0,250;

2) sulla etichetta non era indicata, inoltre, la vitamina B6 (gr. 0,003 per capsula);

Ricorre, pertanto, l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria capsule (20) della specialità medicinale denominata « Eberthina », registrata al n. 19505/*A* con decreto in data 5 marzo 1962, a nome della ditta Istituto farmacobiologico Giustini, con sede in Milano, via Vittorio Veneto, 22.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1967

(11592) *Il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1967.

Classificazione tra le provinciali di due tronchi di strada in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera 19 gennaio 1967, n. 8/20, con la quale l'Amministrazione provinciale di Parma ha chiesto la classificazione tra le provinciali di due tronchi stradali:

1) « Bosco-Cancelli » di km. 5,000;

2) « Trincera-Valditacca » di km. 3,500;

Visto il voto 25 luglio 1967, n. 881, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto i due tronchi in parola in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, lettera *d* della legge n. 126;

Ritenuto che i suddetti tronchi possono pertanto essere classificati provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificati provinciali i tronchi stradali:

1) « Bosco-Cancelli » di km. 5,000;

2) « Trincera-Valditacca » di km. 3,500;

in provincia di Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 novembre 1967

Il Ministro: MANCINI

(11692)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1967.

Modifica dello statuto dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), ente di diritto pubblico, con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), ente di diritto pubblico, con sede in Palermo, approvato con proprio decreto in data 5 novembre 1964;

Vista la deliberazione adottata dall'assemblea degli enti partecipanti al predetto Istituto in data 25 luglio 1967;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 14 settembre 1967;

Sentito il presidente del comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

D'intesa con il presidente della Regione siciliana;

Decreta:

E' approvata la modificazione del primo comma dell'art. 3 dello statuto dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), ente di diritto pubblico, con sede in Palermo, in conformità del seguente nuovo testo:

« Il fondo di dotazione dell'Istituto è di L. 8.000.000.000 ed è costituito da quote di partecipazione nominative, indivisibili di lire 1 milione ciascuna, sottoscritte come segue:

a) Cassa per il Mezzogiorno .	L.	3.200.000.000
b) Regione siciliana . .	»	1.600.000.000
c) Banco di Sicilia . .	»	1.600.000.000
d) Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane .	»	1.248.000.000
e) Banche popolari siciliane .	»	352.000.000 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1967

Il Ministro: COLOMBO

(12125)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1967.

Modifica dello statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, con sede a Torino, approvato con proprio decreto in data 13 luglio 1950 e modificato con successivi decreti 11 agosto 1955, 24 agosto 1961 e 3 settembre 1966;

Viste le delibere adottate dal Consiglio di amministrazione del predetto Istituto nelle sedute del 27 gennaio e 26 settembre 1967 in ordine alle modifiche di alcuni articoli dello statuto dell'Istituto stesso;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Si approvano le modificazioni degli articoli 16, lettera *c*), 22 quarto comma, 27 e 34 secondo comma dello statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, con sede a Torino, in conformità del seguente testo:

Art. 16.

Spetta al consiglio di amministrazione:

(*Omissis*).

c) approvare il regolamento per il personale, comprese le tabelle per gli stipndi ed assegni e le norme per la quiescenza, e deliberare la concessione di gratifiche e premi al personale stesso;

(*Omissis*).

Art. 22, quarto comma.

La misura dei loro emolumenti è stabilita dal consiglio di amministrazione; la relativa delibera deve essere sottoposta all'approvazione dell'organo di vigilanza.

Art. 27.

Gli utili esposti in bilancio, al netto di spese, perdite ed accantonamenti ritenuti necessari od opportuni, saranno ripartiti nel modo seguente:

cinque decimi al fondo di riserva ordinario;

fino a quattro decimi a disposizione del consiglio di amministrazione per opere di beneficenza, culturali e di pubblico interesse;

un decimo a disposizione, parimenti, del consiglio di amministrazione per premi o gratifiche al personale;

l'eventuale residuo al fondo di riserva ordinario.

Art. 34, secondo comma.

L'utile esposto in bilancio, al netto di spese, perdite ed accantonamenti ritenuti necessari od opportuni, sarà ripartito come segue:

cinque decimi ai fondi patrimoniali, di cui i due terzi al fondo capitale e un terzo al fondo di riserva ordinario;

fino a cinque decimi a disposizione del consiglio di amministrazione per opere di beneficenza, culturali e di pubblico interesse;

l'eventuale residuo ai fondi patrimoniali, di cui i due terzi al fondo capitale e un terzo al fondo di riserva ordinario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1967

Il Ministro: COLOMBO

(12126)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1967.

Scrittura a macchina degli atti dello stato civile.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 15 dell'ordinamento dello stato civile, approvato con regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238;

Visto l'art. 1 della legge 14 aprile 1957, n. 251;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, che determina le modalità tecniche per la redazione a macchina degli atti pubblici;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1958, e successive modifiche, concernente l'approvazione dei moduli per i registri dello stato civile e delle formule per gli atti dello stato civile;

Vista la relazione al presente decreto;

Ritenuta l'opportunità di rendere attuabile la scritturazione a macchina degli atti dello stato civile e attesa conseguentemente la necessità di modificare il sistema di tenuta dei registri nei quali gli atti stessi sono iscritti;

Decreta:

Art. 1.

E' ammessa la scrittura a macchina degli atti dello stato civile, con l'osservanza delle norme contenute nel presente decreto, di quelle di cui all'art. 1 della legge 14 aprile 1957, n. 251, nonchè delle norme di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, per quanto concerne le caratteristiche dei nastri dattilografici.

Art. 2.

Entrambi gli originali degli atti possono essere scritti con unica battuta, purchè anche per il secondo originale siano adoperati sistemi che assicurino scritturazioni nitide ed uniformi che devono permanere leggibili fino all'evidente abrasione della carta, anche dopo che questa sia stata sottoposta alle varie prove, eseguite sullo stesso campione, elencate nella tabella *A* annessa al già citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Qualora per la battuta del secondo originale degli atti venga adoperata carta carbone, questa deve riportare sul verso l'indicazione del nome e della località della ditta produttrice, nonchè la specificazione che sono assicurate scritturazioni indelebili, ai sensi del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

I fogli sciolti destinati alla scritturazione a macchina degli atti, prima di essere posti in uso sono vidimati dal pretore del mandamento, il quale, nell'apposita pagina che costituirà il frontespizio del registro, indica di quanti fogli sarà composto.

Per tale vidimazione si osservano le modalità ed i termini previsti dall'art. 20 dell'ordinamento dello stato civile.

Art. 4.

I fogli sui quali vengono dattiloscritti gli atti devono, al termine di ciascun giorno, essere riuniti in fascicolo, mediante sistema di rilegatura provvisoria.

La formazione definitiva del registro deve avvenire non appena utilizzati tutti i relativi fogli e, se i fogli non sono stati tutti utilizzati, alla fine di ogni anno.

Art. 5.

In occasione della verificazione da compiere nel mese di gennaio di ogni anno, a norma dell'art. 179 dell'ordinamento dello stato civile, il pretore accerta la regolarità della formazione dei registri anche per quanto concerne la rispondenza del numero dei fogli con quello indicato nel frontespizio.

Art. 6.

Gli ufficiali dello stato civile che intendano adottare il sistema della stesura a macchina degli atti devono essere a tale fine autorizzati con decreto del competente procuratore della Repubblica.

Art. 7.

Nulla è innovato in ordine al decreto ministeriale 7 luglio 1958 quanto alle caratteristiche dei fogli sui quali vengono iscritti gli atti dello stato civile, nonchè in ordine al tipo di carta prescritto dalle norme in vigore, salvi gli adattamenti necessari del bordo dei fogli per consentirne la rilegatura provvisoria di cui all'art. 4 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1967

Il Ministro: Reale

(12146)

ORDINANZA MINISTERIALE 17 novembre 1967.

Divieto di importazione dal Regno Unito dei ruminanti, dei suidi vivi e delle relative carni refrigerate e congelate ai fini della profilassi dell'afta epizootica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Considerata l'attuale diffusione dell'afta epizootica nel Regno Unito;

Ritenuto necessario adottare urgenti provvedimenti per salvaguardare gli allevamenti nazionali;

Ordina:

Art. 1.

E' vietata l'importazione dei ruminanti e dei suidi vivi nonchè delle relative carni refrigerate e congelate dal Regno Unito (compresa Irlanda del Nord).

Art. 2.

La presente ordinanza, che ha immediata applicazione, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1967

Il Ministro: Mariotti

(12147)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Botticino » e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Botticino » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione del vino: « Botticino »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Botticino » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Botticino » deve essere ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Barbera	30-40 %
Schiava Gentile (media e grigia) . . .	20-30 %
Marzemino (Berzamino)	15-25 %
Sangiovese	10-20 %

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Botticino » comprende in tutto od in parte i territori dei comuni di Brescia, Botticino e Rezzato.

Tale zona è così delimitata:

a nord-ovest, dall'incrocio dei confini dei comuni di Botticino, Serle, Nave, segue il confine per S. Vito, M. Salena, M. Maddalena e continua fino in prossimità di quota 247. Da qui segue la mulattiera che continua nei pressi del paese di Caionvico con la strada che arriva al centro del paese, dove si congiunge con la strada proveniente da Brescia e diretta a Botticino Sera;

a sud, parte sulla strada Brescia-Caionvico al centro del paese e segue la vecchia strada per Botticino Sera, Sott'Acqua, Botticino Mattina. A Botticino Mattina segue la strada che passa davanti all'asilo, a quota 153 prende la carrareccia che passa per quota 147 quindi da quota 148. Segue la carrareccia che fiancheggia il piede del monte fino a Molinetto. Da Molinetto quindi, girando a sud, segue la strada pedecollinare che, passando sotto il santuario e il convento, arriva a Rezzato. Prosegue passando ai piedi dell'altura del convento al limite dell'abitato di Rezzato, quindi segue la strada che, partendo da Rezzato al limite dell'abitato va al « T°. a segno » poi segue la mulattiera fino a quota 174 che continua con la carrareccia che passa sotto « Cave di pietra » a quota 158.

Ad est, da qui segue la strada compestre che passa ai piedi del M. Regogna e M. Fieno su fino a Ratei a quota 318. Segue quindi il confine del comune di Botticino fino all'intersezione dei confini dei comuni di Botticino, Serle e Nave.

Art. 4.

I vigneti destinati alla produzione del vino « Botticino » devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed al vino determinate e specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti pedecollinari e collinari di buona esposizione, situati ad una altitudine non superiore a 500 m. s.l.m. con esclusione dei terreni pianeggianti, freschi, profondi.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nel territorio della provincia di Brescia.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Botticino » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11,5.

Nella vinificazione son ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le proprie caratteristiche.

E' ammessa la correzione con mosti e vini provenienti da altre zone nella misura massima del 15 % per raggiungere le caratteristiche elencate al seguente articolo.

Art. 6.

Il vino « Botticino » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

— limpidezza: brillante;
— colore: rubino carico con riflessi granati;
— odore: vinoso, intenso, leggermente etereo se invecchiato;
— sapore: caldo, pieno, giustamente tannico;
— gradazione alcoolica complessiva minima: 12;
— acidità totale: 5-7 per mille;
— estratto secco netto: 21-27 per mille;
— ceneri: dal 2,00 a 2,70 per mille.

Art. 7.

L'immissione al consumo del vino « Botticino », non è consentita prima del 31 agosto seguente alla vendemmia.

Art. 8.

Alla denominazione di origine controllata « Botticino » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi e gli attributi « extra » « fine » « scelto » « selezionato » e simili.

Sulle bottiglie può figurare l'indicazione dell'annata di produzione veritiera e documentabile.

Art. 9.

Fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nell'art. 2, purchè esse non superino il 15 % del totale delle viti esistenti nell'azienda e previste per la produzione del « Botticino ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione all'Ispettorato provinciale per l'agricoltura.

(11799)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di « storia medioevale » e di « filosofia della scienza » presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze, sono vacanti le cattedre di « storia medioevale » e di « filosofia della scienza » alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12109)

Vacanza della cattedra di « filosofia morale » presso la facoltà di lettere e filosofia della Università di Pavia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pavia, è vacante la cattedra di « filosofia morale » alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12108)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modifica allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Massa Carrara

Con decreto del Ministero per i lavori pubblici n. 7060 in data 27 ottobre 1967, è stata approvata la modifica apportata all'art. 9 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Massa Carrara.

(11806)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno, non censito in catasto, dell'alveo del torrente Rio in comune di Borgorosa.

Con decreto 30 settembre 1967, n. 926 del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del torrente Rio non censito adiacente alle particelle 325 e 326, segnato nel catasto del comune di Borgorosa (Rieti) al foglio n. 44 di mq. 1230 ed indicato nella planimetria rilasciata il 16 marzo 1962 in scala 1:1000 dall'Ufficio tecnico erariale, sezione autonoma, di Rieti; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(11615)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Laconi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di Laconi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 120.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11977)

Autorizzazione al comune di Palizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di Palizzi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.596.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11978)

Autorizzazione al comune di Valdina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di Valdina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.004.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11979)

Autorizzazione al comune di Lucignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1967, il comune di Lucignano (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.018.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11980)

Autorizzazione al comune di Alfonsine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1967, il comune di Alfonsine (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.011.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11981)

Autorizzazione al comune di Rotello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di Rotello (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.992.511, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11982)

Autorizzazione al comune di Vastogirardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di Vastogirardi (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11983)

Autorizzazione al comune di Briatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di Briatico (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.878.128, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11984)

Autorizzazione al comune di Botricello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di Botricello (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.466.333, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11985)

Autorizzazione al comune di Belcastro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di Belcastro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.828.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11986)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a ventitre posti di operaio nel ruolo della tipografia del Ministero degli affari esteri

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre 1962 relativo agli organici degli operai permanenti del Ministero degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, art. 150;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1961, relativo all'organico degli operai del Ministero degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a ventitre posti di operaio nel ruolo della tipografia del Ministero degli affari esteri di cui dieci per la categoria degli operai specializzati (1ª categoria) e tredici per la categoria degli operai qualificati (2ª categoria).

Art. 2.

I dieci posti di operaio specializzato (1ª categoria) sono così ripartiti:

1 tipografo compositore;
2 tipografi impressori;
2 legatori;
1 tastierista monotipista;
1 fotografo;
3 litostampatori.

Art. 3.

I tredici posti di operaio qualificato (2ª categoria) sono così ripartiti:

1 tipografo compositore;
3 tipografi impressori;
3 legatori;
4 litostampatori;
2 fotografi.

Art. 4.

A norma del secondo comma dell'art. 232 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, un terzo dei posti di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto è riservato rispettivamente agli operai qualificati e agli operai comuni in servizio presso il Ministero degli affari esteri alla data del 18 gennaio 1967.

Art. 5.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, salvo quanto stabilito dal successivo art. 6;

3) buona condotta che sarà accertata d'ufficio ai sensi del l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

4) idoneità fisica in relazione al lavoro da prestare;

5) compimento degli studi di istruzione obbligatoria.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano riportato una delle condanne di cui all'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 7 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 6.

Il limite massimo di età, indicato nel n. 2) del precedente art. 5 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla medesima data;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonchè dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U. abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 55 anni per i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè per le categorie ad essi assimilate, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3) del secondo comma, e quelli di cui al terzo comma, sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 7.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da Lit. 400, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri, Direzione generale del personale e dell'Amministrazione, Ufficio II, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda, da redigersi secondo l'allegato modello, l'aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il Comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trentacinque anni deve indicare in base a quale titolo, previsto nel precedente art. 6, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando la data e l'Istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come dipendente di pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) il mestiere e la categoria per cui intende concorrere.

L'aspirante deve altresì specificare, fornendo anche le eventuali indicazioni negative:

a) il proprio domicilio;

b) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico su carta da bollo da Lit. 400, di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli non abbia imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio del lavoro che deve effettuare. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza. L'Amministrazione si riserva di accertare il requisito della idoneità fisica nei riguardi dei vincitori del concorso.

Non si tiene conto delle domande che pervengano al Ministero dopo il termine indicato al primo comma, anche se spedite entro il termine medesimo, nè di quelle incomplete.

Art. 8.

La prova di concorso per ciascun mestiere consiste in un esperimento pratico di durata da determinarsi a giudizio della Commissione, che ne darà comunicazione agli aspiranti all'inizio della prova.

Il punteggio è espresso in ventesimi. Saranno dichiarati idonei gli aspiranti che abbiano ottenuto almeno 14 punti.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta di un funzionario della carriera direttiva del Ministero di grado non inferiore a primo segretario di legazione o equiparato, che la presiede; di un funzionario delle carriere direttive del Ministero di grado non inferiore a terzo segretario di legazione o equiparato; del direttore della tipografia riservata e del centro fotorotolitografico.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un impiegato della carriera di concetto del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a cancelliere o equiparato.

Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per ognuno dei mestieri nei quali si svolgeranno le prove di esame.

Art. 10.

I candidati devono presentarsi alle prove muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;
2) carta d'identità;
3) tessera ferroviaria personale con fotografia;
4) tessera postale;
5) porto d'armi;
6) patente automobilistica;
7) passaporto.

Art. 11.

La prova di esame ha luogo in Roma. Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di 15 giorni prima, il luogo e la data d'inizio della prova. Di essa è dato avviso, entro il termine suindicato, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione nel ruolo degli operai, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei.

La graduatoria degli idonei sarà formata per ciascuna categoria di cui ai precedenti articoli 2 e 3 del presente decreto.

I candidati dichiarati idonei che intendano far valere ai sensi delle vigenti disposizioni titoli di preferenza devono far pervenire al Ministero degli affari esteri, Direzione generale del personale e dell'amministrazione, Ufficio II, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, devono produrre a seconda delle forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta bollata da Lit. 400 di cui alla circolare 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito; o quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da Lit. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello n. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati o invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati o degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove e nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'INAIL attestante che il congiunto o coniuge è deceduto per causa di lavoro;

f) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera c) devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da Lit. 400 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da Lit. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato, su carta da bollo da Lit. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre, a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 rilasciata, in carta bollata da Lit. 400, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da Lit. 400;

o) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da Lit. 400, dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da Lit. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva devono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in carta da bollo da Lit. 400 rilasciato dalla competente autorità militare;

t) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato devono produrre un certificato in carta da bollo da Lit. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata, la natura e la qualità del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione, su carta bollata da Lit. 400 rilasciata dalla competente autorità.

A parità di merito l'operaio dello Stato precede nella graduatoria i candidati esterni.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione, Ufficio II, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da Lit. 400. I concorrenti che abbiano superato l'età di trentacinque anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio, su carta da bollo da Lit. 400, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'aspirante deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da Lit. 400;

4) certificato su carta da bollo da Lit. 400, dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da Lit. 400. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'Ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica di Roma;

6) documento relativo alla posizione militare, se già non presentato come titolo di preferenza.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3, 4), 5) e 6) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti od operai dello Stato devono presentare soltanto:

a) titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare, su carta da bollo da Lit. 400, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione su carta da bollo da Lit. 400, rilasciata dalla Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 14.

Il Ministro, tenuto conto delle riserve da operare a norma del precedente art. 4 e valutati a norma delle disposizioni vigenti i titoli di preferenza degli idonei a parità di merito, dichiara, con proprio decreto, i vincitori del concorso nell'ambito di ciascuna categoria, per ciascun mestiere.

Le graduatorie dei candidati dichiarati idonei e quelle dei vincitori del concorso sono pubblicate nel Foglio di Comunicazioni del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi al termine del quale, in caso di esito favorevole, gli operai sono nominati in ruolo.

L'operaio che ha conseguito la nomina in prova, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito decade dalla nomina stessa.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 agosto 1967

p. *Il Ministro*: Lupis

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1967
Registro n. 262, *foglio n.* 165

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da Lit. 400

Al Ministero degli affari esteri - D. G.P.A. - Ufficio II

Il sottoscritto . . . . . . di . . . . e di . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . (1) . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per l'assunzione di ventitre operai nel ruolo della tipografia del Ministero degli affari esteri nel mestiere . . . . categoria . . . (2).

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando di concorso, precisando di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (3), di non aver riportato condanne penali (4), di essere in possesso del certificato di compimento degli studi di istruzione obbligatoria, rilasciato presso la Scuola . . . . di . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . . (5).

Firma . . . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto: per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età, stabilito dall'art. 2 del bando, indicare se:

coniugato, senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico;

profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

colpito dalle leggi razziali;

dipendente statale di ruolo.

(2) Indicare il mestiere e la categoria per cui si intende concorrere.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(11437)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per titoli per l'ammissione di ventisette ufficiali di Stato maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 7 ottobre 1957, n. 968;
Vista la legge 6 marzo 1958, n. 247 e successive modificazioni;
Vista la legge 21 febbraio 1963, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione di numero ventisette ufficiali di Stato maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo, che avrà inizio il 10 gennaio 1968 presso una delle scuole di volo della aeronautica militare.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso gli ufficiali di Stato maggiore di complemento, in servizio temporaneo o in congedo illimitato, con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile;
b) siano nati in data successiva al 10 gennaio 1944;
c) abbiano l'attitudine al pilotaggio militare da accertarsi presso un istituto medico legale dell'Aeronautica.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione - Stato e avanzamento ufficiali, Roma, la domanda (vedasi allegato) in carta legale da L. 400, non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

I candidati nella posizione di congedo illimitato dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso indirizzo. Essi hanno l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni di indirizzo telegraficamente al Ministero della difesa - Maripers Roma. Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta, per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di indirizzo.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante di corpo, qualora il candidato si trovi in servizio temporaneo, o da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, qualora il candidato sia in congedo illimitato; per i dipendenti civili dello Stato è sufficiente il visto del capo ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati:

l'estratto per riassunto dell'atto di nascita del concorrente in carta legale da L. 400;
il certificato di cittadinanza italiana, per i soli ufficiali di complemento in congedo illimitato, in carta legale da L. 400 di data non anteriore al 10 ottobre 1967.

La data di arrivo delle domande è quella che risulta dal bollo di ufficio e non sarà ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'Amministrazione marina militare o presso altre Amministrazioni.

Art. 4.

Il Ministro può escludere dal concorso, con decreto motivato, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso di pilotaggio aereo.

Art. 5.

Gli accertamenti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2 della durata presumibile di circa tre giorni, saranno effettuati presso uno degli istituti medico-legali dell'Aeronautica militare, a mezzo di visita medica e di esami funzionali e psicologici.

Contro il loro esito non è ammesso appello.

I concorrenti avviati alle sedi degli istituti medico-legali per i suddetti accertamenti sanitari fruiranno del trattamento previsto dalle vigenti disposizioni.

Per i candidati risultati idonei, le autorità sanitarie esprimeranno un giudizio complessivo graduato in tre categorie:

1° ottimo - 2° buono - 3° sufficiente.

I candidati dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o di altro documento legale di riconoscimento, pena la esclusione dal concorso.

Art. 6.

I candidati risultati idonei agli accertamenti sanitari saranno ordinati in una unica graduatoria.

La graduatoria verrà formata da apposita Commissione sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

La predetta commissione sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Essa sarà composta come segue:

Presidente: un ufficiale ammiraglio o capitano di vascello;

Membri: due ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore;

Segretario: un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

La graduatoria di cui sopra verrà formata in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato, in relazione:

1) alla classifica ottenuta negli accertamenti fisio-psicologici:

con l'assegnazione di 100 punti per la 1ª categoria (ottimo), 70 punti per la 2ª categoria (buono), 40 punti per la 3ª categoria (sufficiente):

2) alla classifica ottenuta nella nomina a guardiamarina di complemento:

con l'assegnazione del punteggio corrispondente al valore totale dei punti risultanti dalla graduatoria formata per la nomina ad ufficiale, moltiplicato per il coefficiente 5;

3) agli eventuali altri titoli posseduti:

con l'assegnazione di 1 punto per ogni tre mesi di servizio prestato da ufficiale, fino ad un massimo di 10 punti.

con l'assegnazione, da parte della commissione giudicatrice del concorso, di un punteggio non superiore a 10, per il complesso della qualità militari e professionali risultante dalla documentazione caratteristica di ciascun candidato.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo n. 5 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 giugno 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti a parità di merito, dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della marina - 5ª Divisione - stato e avanzamento ufficiali - nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione ministeriale i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 7.

I primi concorrenti nell'ordine della graduatoria, di cui al precedente articolo 6, fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso, saranno dichiarati vincitori e saranno ammessi al corso di pilotaggio.

Art. 8.

Gli ufficiali ammessi al corso di pilotaggio aereo devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni sei decorrente dalla data di inizio del corso stesso. In tale ferma sono commutate le ferme e rafferme alle quali gli ufficiali di complemento in servizio temporaneo siano vincolati a termini dell'art. 2-*bis* del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, quale risulta integrato dall'art. 23 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, modificato dall'art. 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575.

Gli ufficiali che non sottoscriveranno la ferma sessennale, saranno sostituiti da altrettanti candidati dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 6.

Art. 9.

L'intero corso per il conseguimento del brevetto di pilota sarà svolto secondo le apposite norme che saranno emanate dal Ministero della difesa.

Al termine del corso, agli ufficiali che abbiano superato le prove e gli esami tecnici prescritti, sarà conferito il brevetto di pilota militare. Per quanto riguarda i tipi di brevetto di pilotaggio e le modalità per il loro rilascio si applicheranno le disposizioni della legge 7 ottobre 1957, n. 968 e della legge 6 marzo 1958, n. 247, e successive modificazioni.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa ha facoltà di dimettere dal corso gli ufficiali che per ragioni fisiche e per mancanza di attitudini al pilotaggio o per motivi disciplinari siano ritenuti non pienamente idonei a proseguire il corso stesso.

Art. 11.

Gli ufficiali che non portino a termine o non superino il corso di pilotaggio aereo o che vengano successivamente esonerati dal pilotaggio, saranno prosciolti dalla ferma contratta di sei anni con l'obbligo di completare la ferma o la rafferma cui fossero precedentemente vincolati.

Art. 12.

Al completamento della ferma di anni sei, gli ufficiali di complemento piloti, reclutati a norma del presente bando, saranno collocati in congedo illimitato.

Coloro che avranno compiuto almeno quattro anni della ferma di sei anni, potranno chiedere di essere collocati in congedo illimitato, prima del termine della ferma stessa. Sulla domanda deciderà il Ministro per la difesa, in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 13.

Gli ufficiali collocati in congedo illimitato ai sensi del precedente articolo 10 avranno diritto ad un premio di congedamento di L. 100.000 per ogni semestre di servizio prestato, per il quale abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione. Il semestre sarà considerato come intero, quando sia stato prestato servizio almeno per 3 mesi.

Art. 14.

Gli ufficiali subalterni piloti di complemento che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo nel ruolo speciale del Corpo di Stato maggiore.

Art. 15.

Gli ufficiali piloti di complemento saranno impiegati in relazione al tipo di brevetto conseguito presso « Reparti aerei Antisom » o presso « Reparti elicotteri ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 novembre 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1967
Registro n. 127 *Difesa-Marina, foglio n.* 71.

(Modello di domanda su
carta da bollo da L. 400)

Allegato unico al bando di concorso per titoli per l'ammissione di ventisette ufficiali di Stato maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo che avrà inizio il 10 gennaio 1968.

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione - Stato e avanzamento ufficiali.
ROMA

Io sottoscrito . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . abitante a (1) . . . . . . (provincia . . . .) via . . . . n. . . . chiedo di essere ammesso al corso di pilotaggio per ufficiali di Stato Maggiore di complemento, che avrà inizio il 10 gennaio 1968

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di non aver riportato condanne penali (2);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . .

di trovarmi nella seguente posizione militare (3) . . . .

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 400;

2) . . . .

. . . . li . . . .

Firma . . . .
(per esteso cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (4) . . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(3) Gli ufficiali di complemento in servizio temporaneo dovranno indicare la loro attuale destinazione di servizio e dovranno inoltrare la presente domanda per il tramite gerarchico.

(4) Firma del segretario comunale del Comune di residenza o di un notaio o del comandante di Corpo se il candidato trovasi alle armi, o del capo ufficio se il candidato è dipendente statale.

(11940)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per esami a due posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva della biblioteca dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, modificata con legge 23 dicembre 1965, n. 1418;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva della biblioteca dell'Istituto superiore di sanità risultano attualmente disponibili due posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a due posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva della biblioteca dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli Italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in giurisprudenza, lettere, lingue e letterature straniere moderne, medicina e chirurgia, chimica, scienze biologiche, scienze naturali.

Possono altresì partecipare al concorso, anche se non in possesso del prescritto titolo di studio, i dipendenti statali appartenenti alle carriere di concetto purchè rivestano una qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata e siano in possesso del diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servzio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla querra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra.

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso Università od Istituti di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie equiparate. Il limite massimo di età è protratto altresì a 55 anni per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati e gli invalidi del lavoro e per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso lo Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331 e successive modifiche;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domonda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'Ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data che, a cura dell'indicato Ufficio per l'ordinamento delle carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) le lingue straniere di cui al successivo art. 4 nelle quali intendono sostenere l'esame.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Gli esami consteranno di tre prove scritte ed una orale:

A) *Prove scritte*:

1) Tema su un argomento di cultura generale riguardante personalità più spiccate nel campo delle scienze sperimentali;

2) Tema sulla legislazione e sui servizi delle biblioteche pubbliche governative e sulle attribuzioni delle Sovraintendenze bibliografiche;

3) Traduzione di un brano di argomento scientifico da due lingue straniere da scegliersi dal candidato tra l'inglese, il francese ed il tedesco.

B) *Prova orale*

Gli argomenti delle prove scritte;

Elementi di bibliografia generale e biblioteconomia;

Elementi di diritto costituzionale ed amministrativo;

Compiti ed organizzazione dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio delle prove stesse.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'Ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri coperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quelli di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci della deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta bollata rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'Amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h*) e *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione competente;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo, in prescritta carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nello ultimo triennio;

y) gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli, per gli assistenti ordinari, o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata dell'autorità militare;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7) lettera *D*), dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 8.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'Ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di recezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dello aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dallo art. 7, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dello art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo, la nomina a bibliotecario di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva della biblioteca dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1967

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1967
Registro n. 9 Sanità, foglio n. 1

(10746)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove pratiche del pubblico concorso a complessivi seicento posti di manovale in prova, riservato agli assuntori, aspiranti assuntori ed incaricati.

Le prove pratiche del concorso di cui al titolo avranno luogo a partire dalle ore 8,30 del giorno 11 dicembre 1967 nelle località e sedi appresso indicate:

Sede di Torino:

1) Piazzale interno stazione Ferrovie Stato Torino P. N., ingresso via Sacchi, 45.

Sede di Milano:

1) Stazione Ferrovie Stato di Milano Porta Vittoria, viale Umbria, 116.

Sede di Verona:

1) Stazione Ferrovie Stato Verona Porta Nuova.

Sede di Venezia:

1) Stazione Ferrovie Stato Venezia Santa Lucia.

Sede di Trieste:

1) Stazione Ferrovie Stato S. Sabba;
2) Stazione Ferrovie Stato Spilimbergo.

Sede di Genova:

1) Stazione Ferrovie Stato di Busalla.

Sede di Bologna:

1) Stazione Ferrovie Stato Bologna Centrale.

Sede di Firenze:

1) Stazione Ferrovie Stato di Firenze C. Marte;
2) Stazione Ferrovie Stato di La Spezia Migliarina;
3) Stazione Ferrovie Stato di Siena;
4) Stazione Ferrovie Stato di Campiglia Marittima;
5) Stazione Ferrovie Stato di Pisa S. Rossore;
6) Stazione Ferrovie Stato di Livorno;
7) Stazione Ferrovie Stato di Terontola.

Sede di Ancona:

1) Fabbricato viaggiatori Ferrovie Stato Ancona Marittima.

Sede di Roma:

1) Stazione Ferrovie Stato San Lorenzo.

Sede di Napoli:

1) Stazione Ferrovie Stato Napoli Campi Flegrei;
2) Fermata Napoli Cavalleggeri Aosta.

Sede di Bari:

1) Stazione Ferrovie Stato Bari Centrale;
2) Stazione Ferrovie Stato San Severo;
3) Stazione Ferrovie Stato Francavilla Fontana;
4) Stazione Ferrovie Stato Potenza Inferiore;
5) Stazione Ferrovie Stato Taranto.

Sede di Reggio Calabria:

1) Stazione Ferrovie Stato Reggio Calabria Marittima, via Florio.

Sede di Palermo:

1) Ex Stazione Ferrovie Stato Palermo Marittima, via Francesco Crispi.

Sede di Cagliari:

1) Scuola professionale movimento - Stazione Ferrovie Stato, piazza Matteotti.

(12020)

Diario della prova scritta del pubblico concorso a complessivi milleseicento posti di manovale in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La prova scritta del concorso di cui al titolo avrà luogo a partire dalle ore 8,30 del giorno 11 dicembre 1967 nelle località e sedi appresso indicate:

Sede di Torino:

1) Fabbricato uffici del deposito locomotive Ferrovie Stato di Torino, via Chisola, 28;
2) Fabbricato della Stazione Ferrovie Stato di Torino P. N.

Sede di Milano:

1) Stazione Ferrovie Stato Milano P. Garibaldi, sala sovrastante ristorante Stazione, via G. Ferrari.

Sede di Verona:

1) Officina locomotive Verona Porta Vescovo ingresso viale Venezia, 20.

Sede di Venezia:

1) Sala teatro del dopolavoro ferroviario di Venezia S. Lucia, situata in Venezia fondamenta S. Lucia.

Sede di Trieste:

1) Stazione marittima - Molo del Bersagliere - Sala maggiore dopolavoro magazzini generali;
2) Deposito personale viaggiante, via Flavio Gioia, 6;
3) Aula scolastica divisione impianti elettrici - Stazione Ferrovie Stato Centrale;
4) Deposito locomotive, viale Miramare, 8.

Sede di Genova:

1) Locali dopolavoro ferroviario, via E. Degola, 4 Rosso (Cencello) Genova Sampierdarena.

Sede di Bologna:

1) Scuola professionale - Fabbricato stazione Bologna Centrale, piazza delle Medaglie d'Oro, 4.

Sede di Firenze:

1) Stazione ferrovie Stato S. Maria Novella - Sala esami ingresso da via Val-Fonda, 1-*A*.

Sede di Ancona:

1) Aula scuola professionale della Stazione Ferrovie Stato di Ancona Centrale.

Sede di Roma:

1) Sala conferenze - Stazione Ferrovie Stato Roma-Termini, via Giolitti, 34.

Sede di Napoli:

1) Fabbricato viaggiatori Stazione Ferrovie Stato Napoli Centrale - Aula corsi professionali - Scala mensa dopolavoro, ingresso scalo merci, corso Arnaldo Lucci.

Sede di Bari:

1) Istituto tecnico Giulio Cesare, ingresso da via Melo, 252.

Sede di Reggio Calabria:

1) Scuola movimento - Stazione Ferrovie Stato di Reggio Calabria Centrale, piazza Garibaldi.

Sede di Palermo:

1) Mensa ferrovieri, via Tommaso Fazello.

Sede di Cagliari:

1) Liceo ginnasio « G. M. Dettori », via Cugia, 2.

(12021)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella Provincia di Viterbo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 14 marzo 1967, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella Provincia di Viterbo;

Visto il decreto ministeriale in data 13 ottobre 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1a classe vacante nella Provincia di Viterbo, nell'ordine appresso indicato:

1. Di Pilla dott. Giovannangelo	punti	88,22	su 132
2. Marchica dott. Gaetano	»	86,36	»
3. Molinari dott. Lodovico	»	84,60	»
4. Burattini dott. Elio	»	77,59	»
5. Costanzo dott. Giuseppe	»	75,95	»
6. Schinco dott. Emilio	»	74,09	»
7. Bello dott. Pietro	»	73,09	»
8. Panebianco dott. Gaetano	»	73 —	»
9. Cieri dott. Annibale	»	72,13	»
10. Caimmi dott. Luigi	»	71,50	»
11. Costa dott. Antonio	»	70,13	»
12. Di Pietro dott. Alfio	»	69,27	»
13. Ganci dott. Rosario	»	67,22	»
14. Collepardi dott. Raffaele	»	67,04	»
15. Fornaciari dott. Raul	»	65,18	»
16. Pieschi dott. Antonio	»	64,77	»
17. Vietto dott. Giovanni	»	64,72	»
18. Di Pietrantonio Saverio	»	64,50	»
19. Montefusco dott. Gerardo, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	»	60,50	»
20. Gentile dott. Giuseppe	»	60,50	»
21. Marino dott. Oreste	»	59 —	»
22. Rossi Eugenio	»	55 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(11786)

REGIONI

REGIONE SARDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 4 ottobre 1967, n. 48.

Regolamento per l'attuazione della legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente: « Concessione di un assegno ai vecchi lavoratori senza pensione », modificata dalle leggi regionali 3 gennaio 1967, n. 1, e 7 giugno 1967, n. 4.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 28 *ottobre* 1967)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, recante: « Concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione »;

Viste le leggi regionali 3 gennaio 1967, n. 1, e 7 giugno 1967, n. 4, modificative della predetta legge regionale 31 marzo 1965, n. 5;

Ritenuta l'opportunità di provvedere all'emanazione di un nuovo regolamento per l'attuazione delle leggi regionali citate, in sostituzione di quello approvato con proprio decreto 5 marzo 1966, n. 8;

Su proposta dell'Assessore regionale al lavoro e pubblica istruzione;

Vista la deliberazione della giunta regionale in seduta del 19 settembre 1967;

Decreta:

E' approvato il seguente regolamento per l'attuazione della legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, modificata dalle leggi regionali 3 gennaio 1967, n. 1, e 7 giugno 1967, n. 4.

Art. 1.

L'assegno mensile di cui alle leggi regionali 31 marzo 1965 n. 5 e 3 gennaio 1967 n. 1 è corrisposto, su domanda degli interessati, a coloro che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2 della stessa legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, con le modifiche di cui all'art. 1 della legge regionale 3 gennaio 1967, n. 1, nonchè di quelle previste dall'art. 1 della legge regionale 7 giugno 1967, n. 4.

La domanda, in carta libera, con l'indicazione del cognome, nome, data e luogo di nascita, deve essere indirizzata all'Assessorato regionale al lavoro e pubblica istruzione, tramite l'ente comunale di assistenza competente per territorio e deve essere corredata dai seguenti documenti, tutti in carta semplice:

1) certificato di nascita;

2) certificato di residenza;

3) stato di famiglia;

4) dichiarazione del sindaco del Comune di residenza, rilasciata in base agli atti d'ufficio e sotto la propria responsabilità, o atto notorio dal quale risulti che il richiedente l'assegno:

a) è povero; *b*) che non ha mezzi propri di sussistenza; *c*) che non è beneficiario di pensione o di altro assegno di quiescenza, di invalidità, di vecchiaia, o di vitalizi; *d*) che i familiari obbligati per legge all'assistenza sono sprovvisti di redditi sufficienti; *e*) che non è ricoverato in casa di riposo con rette a carico di enti pubblici.

Art. 2.

Per coloro che non siano nati in Sardegna, ma che risiedano nella Regione sarda da oltre cinque anni, nel certificato di residenza di cui al n. 2) del precedente articolo 1, deve essere indicata la data dalla quale i richiedenti risiedono continuativamente nella Regione.

Art. 3.

I combattenti della guerra 1915-18 che richiedono gli assegni mensili devono presentare copia del foglio matricolare o una dichiarazione del distretto militare di appartenenza attestante tale qualifica.

Art. 4.

Gli enti comunali di assistenza, istruite le domande, provvedono a trasmetterle, nei termini previsti dall'art. 3 della legge

regionale 31 marzo 1965, n. 5, all'Assessorato al lavoro e pubblica istruzione corredate di motivato parere per la concessione o il diniego dell'assegno mensile.

Il parere dell'ente comunale di assistenza deve essere espresso in modo chiaro e dimostrativo per ogni singola domanda di assegno.

Art. 5.

L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la domanda all'ente comunale di assistenza competente per territorio. La data di ricezione della domanda, che deve essere apposta dall'ente comunale di assistenza, è valida per determinare tale decorrenza.

Art. 6.

L'assegno è incompatibile con la pensione, con gli altri assegni di quiescenza, di invalidità, di vecchiaia e con tutti i tipi di vitalizi compres quelli a carico dei fondi di previdenza, dell'assicurazione obbligatoria o dei fondi speciali gestiti dallo Stato o dall'I.N.P.S.

L'assegno non viene, inoltre corrisposto ai lavoratori che siano ricoverati in case di riposo regionali o di altro ente con rette a carico di enti pubblici.

L'assegno cessa di essere corrisposto dal primo giorno del mese dal quale decorre la pensione, l'assegno ed il vitalizio cui i lavoratori acquistino diritto, qualunque sia il loro ammontare, o dal ricovero in case di riposo a carico di enti pubblici.

Art. 7.

All'inizio di ciascun trimestre l'Assessore al lavoro e pubblica istruzione determinerà con proprio decreto, in relazione al numero dei beneficiari ed all'importo previsto all'art. 1 della legge regionale 7 giugno 1967, n. 4, l'ammontare dell'assegno mensile da corrispondere nel trimestre stesso purchè questo non superi il limite massimo di L. 6.000 e la misura di L. 12.000 per i combattenti della guerra 1915-18.

L'assegno dovrà essere corrisposto a periodi trimestrali posticipati, entro l'ultima quindicina del trimestre al quale si riferisce.

E' parimenti data facoltà all'Assessore al lavoro e pubblica istruzione di far luogo, con proprio decreto ed alla fine di ciascun anno, alla concessione di un « sussidio di conguaglio » rispetto a quello precedentemente concesso, ove la disponibilità dei fondi lo permetta e sempre restando entro il limite massimo di L. 6.000 pro-capite fissato dallo stesso art. 1 della predetta legge regionale.

Art. 8.

Ove l'amministrazione regionale non ritenga opportuna la gestione diretta del servizio e deliberi di affidarlo ad un istituto di credito l'assegno mensile sarà corrisposto dall'ente prescelto con le modalità che saranno concordate in apposita convenzione che sarà stipulata ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 7 giugno 1967, n. 4.

Art. 9.

L'ente gestore del servizio di erogazione degli assegni avrà cura, in caso di pagamento per delega, di accertare di volta in volta l'esistenza in vita del beneficiario richiedente apposita dichiarazione rilasciata dal sindaco del Comune di residenza dell'intestatario dell'assegno.

Art. 10.

I provvedimenti di reiezione della domanda di assegno o di revoca dell'assegno medesimo, di cui al primo comma dell'art. 5 della legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, per il venir meno delle condizioni di legge a cui la concessione è subordinata, saranno notificati agli interessati a mezzo del messo del Comune di residenza degli interessati.

Art. 11.

L'accreditamento delle somme a favore dell'ente preposto alla gestione del servizio di erogazione degli assegni sarà disposto, tanto per la parte relativa al pagamento degli assegni stessi che per il compenso dovuto per la gestione del servizio, dopo l'approvazione del bilancio di previsione della Regione.

Nella convenzione saranno stabilite le norme per i prelievi necessari al pagamento degli assegni e per i compensi dovuti per la gestione del servizio.

Art. 12.

L'ente preposto al pagamento degli assegni è soggetto alle norme di contabilità generale dello Stato per quanto attiene al rendiconto amministrativo e al conto giudiziale, secondo quanto sarà disciplinato nell'apposita convenzione.

Art. 13.

Il decreto del Presidente della Giunta 5 marzo 1966, n. 8, è abrogato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Cagliari, addì 4 ottobre 1967

Il Presidente: DEL RIO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la Regione sarda, addì 18 ottobre 1967
Registro n. 1 Atti di Governo, foglio n. 12. — RUSSO

(11791)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.